SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DELL'8 OTTOBRE 1974 [1]

Union syndicale — Service public européen — Bruxelles, Denise Massa e Roswitha Kortner contro Consiglio delle Comunità europee

Causa 175-73

Massime

Dipendenti — Associazioni di categoria — Capacità processuale — Limiti (Trattato CEE, artt. 173, 179; statuto della Corte, art. 37; statuto del personale, artt. 24 b, 90, 91)

Il principio della libertà sindacale riconosciuto dall'art. 24 bis dello statuto del personale implica, secondo i principi generali del diritto del lavoro, non solo la facoltà dei dipendenti di costituire liberamente associazioni di loro scelta, ma altresì la facoltà, per dette associazioni, di compiere, nei limiti del lecito, qualsiasi attività che si renda necessaria per la tutela degli interessi professionali dei loro membri. L'azione processuale rappresenta uno dei mezzi di cui possono giovarsi le associazioni sindacali.

Pertanto un'associazione professionale, debitamente qualificata, può presentare, ai sensi dell'art. 173, n. 2, del trattato CEE, un ricorso volto ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti di cui essa risulti destinataria. Essa può inoltre intervenire, ai sensi dell'art. 37 dello statuto della Corte, nelle cause pendenti dinanzi alla Corte.

Tuttavia, poiché il sistema di reclamo e ricorso messo in opera dagli artt. 90 e 91 dello statuto del personale si applica esclusivamente alle controversie individuali, il ricorso di cui all'art. 91 non può venir proposto da un'associazione di categoria.

Nella causa 175-73,

UNION SYNDICALE — SERVICE PUBLIC EUROPÉEN — BRUXELLES,

DENISE MASSA,

ROSWITHA SCHOTS, NATA KORTNER,

1 — Lingua processuale: il francese.

dipendenti del Consiglio delle Comunità europee, con l'avv. Marcel Grégoire, del foro di Bruxelles, 68, rue Camille Lemonnier, 1060 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, del foro di Lussemburgo, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrenti,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Bruxelles, rappresentato dal sig. Gonzague Lesort, consigliere giuridico presso la segreteria generale del Consiglio in Bruxelles, assistito dal sig. A. Sacchettini, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Pierre Lamoureux, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, 4, boulevard Royal,

convenuto,

causa avente ad oggetto la domanda d'annullamento delle decisioni del Consiglio 22 dicembre 1972, pubblicate il 3 gennaio 1973, con cui venivano nominati amministratori di grado A 6 i sigg.ri Roger Brisaer e Charles Goetz, e di tutte le altre decisioni connesse, nonché della decisione implicita di rigetto dei reclami delle ricorrenti,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars (relatore), P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh, A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti della causa e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

L'Union syndicale è un'associazione sindacale di tutti i dipendenti delle istituzioni e degli enti europei con sede in Bruxelles. Il suo statuto, approvato il 25 gennaio 1973, è entrato in vigore lo stesso giorno.

Le ricorrenti Massa e Kortner sono impiegate presso la segreteria generale del Consiglio. La prima, entrata in servizio il 1° maggio 1971, veniva nominata in A 7 il 1° gennaio 1972; la seconda, entrata in servizio il 1° settembre 1958, veniva promossa al grado B 3 in data 1° agosto 1972.

L'8 agosto 1972 il convenuto faceva affiggere due avvisi di posto vacante (n. 84/72 e n. 86/72), datati 7 agosto 1972, relativi l'uno a tre, l'altro a due posti d'amministratore di grado A 6 della carriera A 7/A 6.

Con decisioni del convenuto 22 dicembre 1972, pubblicate il 3 gennaio 1973, venivano nominati a due di tali posti, l'uno menzionato nell'avviso di posto vacante n. 86/72, l'altro nell'avviso di posto vacante n. 84/72, rispettivamente i sigg. Roger Brisaer e Charles Goetz, dipendenti di grado B 1, che venivano pertanto promossi dalla categoria B alla categoria A.

I reclami presentati dalle ricorrenti, in conformità all'art. 90, n. 2, dello statuto, rimanevano senza alcuna risposta. Di conseguenza, le interessate adivano la Corte di giustizia con il presente ricorso 22 ottobre 1973, pervenuto in cancelleria il 24 ottobre 1973. Le ricorrenti invocano essenzialmente la violazione degli artt. 29, n. 1, 29, n. 2, e 45, n. 2, dello statuto del personale delle Comunità europee, in quanto:

— le nomine controverse sono state effettuate senza concorso, mentre l'art. 29, n. 1, prevede la procedura del concorso;

— si ammettono deroghe a tale principio soltanto in casi eccezionali ed in circostanze che non si riscontrano nella fattispecie, comunque la regola va osservata nel caso di concorso interno e se sono vacanti posti che non richiedano una speciale competenza (art. 29, n. 2); la prescrizione è tassativa per il passaggio di un dipendente dalla categoria B alla categoria A (art. 45, n. 2).

Inoltre l'opzione a favore d'una procedura diversa da quella del concorso, anche se per ipotesi fosse ammissibile nel caso di specie, sarebbe stata regolare solo se l'eventualità del ricorso a tale criterio fosse stata menzionata dall'avviso di posto vacante o da un atto successivo e se tale decisione fosse stata dettata da validi motivi; dall'esame degli antefatti emerge invece un'ulteriore violazione dell'art. 29, n. 2.

Con memoria 27 novembre 1973, il Consiglio eccepiva l'irricevibilità e chiedeva che, in conformità all'art. 91, n. 4, del regolamento di procedura, la Corte di giustizia si pronunziasse solo sulla ricevibilità, senza entrare nel merito della controversia.

Le ricorrenti chiedevano che l'eccezione venisse respinta.

Con ordinanza 13 febbraio 1974 la Prima Sezione della Corte di giustizia ha deciso di rimettere la causa alla Corte a norma dell'art. 95, § 2, del regolamento di procedura.

Il Collegio ha deciso di limitare alla ricevibilità la pronunzia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha pure deciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti circa l'eccezione di irricevibilità

Il Consiglio conclude che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile il ricorso promosso dall'Union syndicale — Service public européen, e dalle altre ricorrenti, in quanto queste ultime intendano nella fattispecie agire in qualità di responsabili o di membri della suddetta Union syndicale.

Nella replica alla memoria incidentale del Consiglio,

1. *le ricorrenti Massa e Kortner* concludono che la Corte voglia:

   1.1. riconoscere ch'esse hanno promosso il ricorso e stanno in giudizio a titolo personale onde perseguire la tutela del proprio interesse;

   1.2. constatare, pertanto, che non è stata né può essere opposta al loro ricorso alcuna eccezione di irricevibilità;

2. *l'Union syndicale* chiede che l'eccezione di irricevibilità venga respinta;

3. *tutte le ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

   — dichiarare ricevibili i ricorsi;

   — disporre l'esame del merito della controversia.

III — Mezzi e argomenti delle parti in ordine all'eccezione di irricevibilità

1. Il Consiglio osserva innanzitutto che l'art. 179 del trattato CEE dichiara la Corte di giustizia competente «a pronunciarsi su qualsiasi controversia fra la Comunità e gli agenti di questa», mentre l'art. 91 dello statuto del personale la dichiara competente a dirimere ogni controversia «tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità d'un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'art. 90, n. 2». L'Union syndicale non è un agente ai sensi dell'art. 179 e neppure una delle «persone indicate nel (presente) statuto». Con quest'ultima espressione si fornisce, infatti, soltanto un'interpretazione un po' più ampia del termine «agente», volta a includere nella nozione persone che ancora non dipendono dalla Comunità, ma sono in procinto di passare alle sue dipendenze mediante i procedimenti previsti dallo statuto.

2. L'art. 24 bis dello statuto riconosce ai dipendenti il diritto d'associazione, ma non autorizza a considerare i sindacati come «persone indicate nello statuto». Dal suddetto articolo si può evincere il diritto dei dipendenti di riunirsi in organizzazioni sindacali, ma non la capacità dei sindacati di stare in giudizio a tutela dei dipendenti.

Il Consiglio, nella sua qualità d'organo legislativo, ha inconfutabilmente disconosciuto la capacità di stare in giudizio delle organizzazioni sindacali nelle controversie in materia di rapporto di lavoro. Esso, infatti, ha esplicitamente respinto una proposta di emendamento all'art. 24 bis dello statuto del personale, formulata dall'Assemblea: «Nelle controversie, dinanzi alla Corte di giustizia, fra la Comunità ed una delle persone indicate nel presente regolamento, l'organizzazione sindacale o professionale cui la persona appartiene può intervenire se tale intervento mira a tutelare l'interesse generale dei dipendenti».

Il Consiglio rileva ancora che, ai sensi dell'art. 91 dello statuto, l'atto impugnato deve recare pregiudizio al ricorrente, e che un simile presupposto non sussiste nella fattispecie. Infatti, è necessario che l'atto abbia ripercussioni dirette sulla posizione giuridica dell'interessato, mentre non si può considerare come atto pregiudizievole un atto incompatibile con l'interesse generale di ogni dipendente al rispetto delle norme statutarie.

3. È bensì vero che, in taluni Stati membri, a certe organizzazioni professionali è riconosciuta la facoltà di agire a tutela dell'interesse collettivo dei loro membri, ma tale riconoscimento è soggetto a condizioni limitative e non è molto diffuso. Del resto, le divergenze tra le legislazioni e tra le giurisprudenze dei vari Stati membri stridono con l'affermazione che esiste un principio generale di diritto accolto da tutti gli Stati membri e come tale configurabile come norma comunitaria, che vincola le istituzioni ed in particolare la Corte, nella sua qualità d'organo giurisdizionale.

Se per ipotesi tutti gli Stati membri avessero ammesso l'impugnabilità giurisdizionale di un atto amministrativo da parte delle associazioni di categoria, questo principio potrebbe assurgere a dogma comunitario se non fosse dimostrato che il legislatore comunitario — come risulta dall'analisi della fattispecie — ha già assunto un orientamento negativo in merito.

4. Il Consiglio osserva infine che la tutela degli interessi del personale, ai sensi dell'art. 9, n. 3, dello statuto, può venir perseguita esclusivamente dal comitato del personale, nonché, in certi casi, dai rappresentanti del suddetto comitato in seno alla commissione paritetica. La Corte, con ordinanza 14 novembre 1963 (causa 15-63, Lassalle c. Parlamento europeo; Raccolta 1964, pag. 97) ha negato che il comitato del personale possa stare in giudizio. La stessa conclusione vale, a fortiori, per i sindacati. Questi ultimi infatti rappresentano soltanto una parte del personale; essi non possono quindi impugnare un atto individuale, che in quanto tale non reca loro pregiudizio; d'altra parte, anche se l'atto recasse pregiudizio al personale delle Comunità collettivamente considerato, i sindacati non sarebbero legittimati ad impugnarlo.

5. Le ricorrenti replicano all'eccezione d'irricevibilità come segue:

6. Esse osservano, innanzitutto, che la predetta eccezione può riguardare soltanto il ricorso dell'Union syndicale; la sig.na Massa e la sig.ra Kortner hanno infatti presentato ricorso in proprio nome, per proprio conto ed a tutela del proprio personale interesse.

7. Circa la capacità di stare in giudizio delle organizzazioni sindacali e circa la prova del loro interesse ad agire, le ricorrenti affermano, sul primo punto, che tale capacità scaturisce dai principi generali del diritto e può quindi venir limitata solo da inequivocabili disposizioni ad hoc.

La capacità di stare in giudizio è un logico corollario della personalità giuridica; la personalità dell'Union syndicale non è mai stata messa in dubbio dal Consiglio. Le organizzazioni sindacali presentano del resto i presupposti che la giurisprudenza della Corte ha designato per caratterizzare la personalità giuridica, vale a dire l'autonomia e la responsabilità (ordinanza 14 novembre 1963, causa 15-63, Lassalle c. Parlamento europeo; Raccolta 1964, pag. 100). Questi sono gli elementi distintivi che precisamente differenziano le associazioni sindacali dal comitato del personale, cosicché l'argomento «a fortiori» che il Consiglio ha ricavato dalla testé citata ordinanza 14 novembre 1963, risulta privo di consistenza.

8. Dimostrata così la capacità di stare in giudizio dei sindacati, si aggiunga che la Corte è l'unico giudice competente a conoscere delle controversie di lavoro fra le istituzioni ed il personale e che compito specifico dei sindacati è proprio quello di assumere la difesa degli interessi professionali del personale: la naturale e logica conclusione è che, in linea di prin-

cipio, i sindacati hanno una innegabile capacità processuale. Una simile capacità, particolarmente per quanto riguarda i rapporti di lavoro, deriva anche dal diritto degli Stati membri e costituisce pertanto un principio generale di diritto che si impone nell'ordinamento comunitario.

9. Dalle considerazioni sopra svolte risulta chiaramente la capacità di stare in giudizio dei sindacati, fatte salve le disposizioni eventuali in senso contrario, che però non esistono. Né l'art. 179 del trattato, né l'art. 91 dello statuto del personale possono infatti venir interpretati in tal senso.

Il termine «agenti» di cui all'art. 179 non va inteso in senso restrittivo, come è confermato dall'art. 91 dello statuto che gli ha sostituito l'espressione «persone indicate nello statuto» al preciso scopo di ricomprendere nella nozione di «agenti» persone che, a stretto rigore, tali non sono (sentenza 31 marzo 1965, causa 23-64, Vandevyvere c. Parlamento; Raccolta 1965, pag. 208). Di conseguenza, appare altrettanto giustificato considerare come «persone indicate nello statuto» i sindacati riconosciuti dalle istituzioni, i quali hanno lo scopo di tutelare, nell'ambito dello statuto, gli interessi professionali del personale. Del resto, i sindacati non fanno forse valere con la loro azione il ricorso stesso dei dipendenti?

10. La menzione delle organizzazioni sindacali e professionali nell'art. 24 bis dello statuto non può, come sostiene il Consiglio, essere priva di qualsiasi conseguenza giuridica; se si menziona un sindacato, significa ch'esso esiste, è legittimo sotto il profilo dello statuto ed ha facoltà di svolgere liberamente il proprio compito. La decisione del Consiglio 21 marzo 1972, relativa ai coefficienti correttori delle retribuzioni, adottata in applicazione dell'art. 65 dello statuto, attribuisce ai sindacati il *diritto* di ricevere determinate informazioni. Ciò contrasta con l'affermazione del Consiglio secondo cui «i sindacati non sono menzionati nello statuto per esser investiti di diritti o sottoposti ad obblighi».

Infine, il Consiglio si richiama inutilmente al proprio rifiuto di prendere in considerazione l'emendamento all'art. 24 bis proposto dal Parlamento europeo onde conferire capacità processuale alle organizzazioni sindacali. Il comportamento del Consiglio è stato determinato, come risulta da una nota introduttiva del gruppo «*statuto*» del Consiglio (allegato II alle osservazioni delle ricorrenti) dalla preoccupazione di non «adottare, sotto forma di disposizioni statutarie, vere e proprie norme di procedura dinanzi alla Corte di giustizia».

11. Per quanto riguarda l'interesse ad agire, le ricorrenti osservano che, posta fuori discussione la capacità processuale e la facoltà d'agire in giudizio delle organizzazioni sindacali, l'interesse collettivo è un motivo più che plausibile per chiedere l'annullamento d'un atto amministrativo. Nella fattispecie, occorre accertare se ed in quale misura un'organizzazione possa adire il giudice nell'interesse collettivo, prendendo spunto da pregiudizi individuali subiti dai singoli membri.

12. Un interesse collettivo può anzitutto venir pregiudicato da atti che toccano i singoli, quando tali atti si oppongono alle finalità perseguite dai sindacati, la cui attività d'impulso e di salvaguardia viene ad essere sminuita. Nella fattispecie, si tratta di far rispettare il carattere eccezionale della procedura contemplata nell'art. 29, n. 2, dello statuto. Il carattere eccezionale della suddetta norma va visto come un principio fondamentale, la cui violazione riveste, a prescindere dalle conseguenze nei riguardi dei singoli, una portata generale. Il sindacato non può assistere passivamente all'instaurazione di una prassi che, col crisma eventuale della Corte, potrebbe scalzare pericolosamente tutte le regole che disciplinano assunzioni e promozioni.

13. Si può altresì ravvisare un pregiudizio all'interesse collettivo quando un atto individuale minacci di avere gravi ripercussioni, in futuro, su più persone non identificabili aderenti all'organizza-

zione che chiede l'annullamento. Le ricorrenti si richiamano in proposito alla giurisprudenza del consiglio di Stato belga (sentenza 12 luglio 1967, n. 12 521/67, Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel, R.A.C.E. 1967, pag. 752), che corrisponde d'altronde all' orientamento di un notevole settore della dottrina, specialmente in Francia. Le promozioni impugnate sono tali da ledere gli interessi morali e materiali di un numero indefinito di membri dell'Union syndicale, nonché di altri dipendenti, la cui azione troverà un freno nella precedente applicazione — che nel frattempo avrà fatto testo — dell'art. 29, n. 2, dello statuto.

14. In ulteriore subordine, le ricorrenti osservano che, qualora il sindacato non potesse agire direttamente, è sempre configurabile un suo intervento adesivo a sostegno dell'azione dei suoi membri lesi dagli atti impugnati.

Da ultimo, le ricorrenti non credono che per la ricevibilità del ricorso abbia rilevanza il carattere di rappresentanza dell' Union syndicale.

Non si può pretendere che il sindacato porti la prova circostanziata che alcuni dei suoi affiliati sono materialmente colpiti dagli atti individuali. Ad ogni buon conto, le ricorrenti, sig.na Massa e sig.ra Schots, nata Kortner, cioè le persone effettivamente colpite dai provvedimenti impugnati, sono affiliate all'Union syndicale.

Non si può neppure far dipendere la legittimazione ad agire della prima ricorrente dalla circostanza che l'atto abbia recato pregiudizio soltanto a membri dell'Union syndicale né, ovviamente, dalla condizione che tutti i dipendenti europei siano affiliati al predetto sindacato.

Durante la fase orale del procedimento, all'udienza del 21 marzo 1974, le parti hanno ulteriormente illustrato gli argomenti svolti nella fase scritta.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'8 maggio 1974.

In diritto

1 Il ricorso collettivo presentato il 22 ottobre 1973 dall'«Union syndicale — Service public européen — Bruxelles», nonché dalla sig.na Denise Massa e dalla sig.ra Roswitha Kortner, dipendenti del Consiglio delle Comunità europee, in base agli artt. 90 e 91 dello statuto del personale delle Comunità europee, è volto ad ottenere tanto l'annullamento delle decisioni con cui i sigg.ri Charles Goetz e Roger Brisaer sono stati nominati a posti di amministratore di grado A6, menzionati negli avvisi di posto vacante 84/72 e 86/72, quanto l'annullamento dei provvedimenti anteriori preliminari alle suddette nomine e del silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione ai reclami 26 e 27 marzo 1973 presentati dalle ricorrenti contro i provvedimenti impugnati.

2 Con memoria 27 novembre 1973, il Consiglio eccepiva l'irricevibilità del ricorso e chiedeva che la Corte si pronunziasse in proposito senza entrare nel merito della controversia.

3 Con ordinanza 13 febbraio 1974, la Prima Sezione della Corte, competente, ai sensi dell'art. 95, n. 1, del regolamento di procedura, a pronunziarsi sul ricorso, rimetteva la causa al Collegio in seduta plenaria.

4 La Corte decideva, in forza dell'art. 91 del regolamento di procedura, di limitarsi a trattare il problema della ricevibilità.

5/6 In relazione alla ricevibilità del ricorso, occorre tener distinta la domanda dell'Union syndicale dalla domanda delle altre due ricorrenti, le quali affermano d'agire in proprio nome e per la difesa di propri interessi, non invece in qualità di membri o dirigenti della prima ricorrente.

Circa l'Union syndicale

7/8 Il Consiglio eccepisce, in primo luogo, che il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto il sindacato ricorrente non è un «agente» nell'accezione di cui all'art. 179 del trattato, né una «delle persone indicate nel presente statuto» secondo il dettato dell'art. 91 dello statuto del personale. Esso fa poi osservare che il diritto delle organizzazioni sindacali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi del personale e ad impugnare, per il suddetto motivo, un atto amministrativo non può venir configurato come un principio generale di diritto riconosciuto dagli Stati membri né, di conseguenza, accolto dall'ordinamento comunitario.

9/13 Secondo l'art. 24 bis dello statuto del personale, i dipendenti fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali del personale delle istituzioni comunitarie. Il sindacato ricorrente raggruppa un numero considerevole di dipendenti delle istituzioni e degli enti comunitari con sede in Bruxelles. Non v'è dunque alcuna ragione di dubitare della sua rappresentatività. Come risulta dal suo statuto, la struttura interna del sindacato è tale da garantirgli l'autonomia necessaria per essere parte in rapporti giuridici. Le istituzioni comunitarie hanno riconosciuto il sindacato come proprio interlocutore nel corso di trattative concernenti problemi di interesse collettivo del personale. Non si può quindi disconoscere al sindacato ricorrente la capacità processuale.

14/17 Il principio della libertà sindacale riconosciuto dall'art. 24 bis dello statuto del personale implica, secondo i principi generali del diritto del lavoro, non solo la facoltà dei dipendenti di costituire liberamente associazioni di loro scelta, ma altresì la facoltà, per dette associazioni, di compiere, nei limiti del lecito, qualsiasi attività che si renda necessaria per la tutela degli interessi professionali dei loro membri. L'azione processuale rappresenta uno dei mezzi di cui possono giovarsi le associazioni sindacali. Nell'ordinamento giuridico comunitario, l'esercizio del diritto d'azione è tuttavia subordinato alla presenza dei requisiti previsti dal sistema di impugnazioni creato dai trattati costitutivi. A titolo d'esempio, un'associazione professionale, rispondente a determinate condizioni, può presentare, ai sensi dell'art. 173, n. 2, del trattato CEE un ricorso volto ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti di cui essa risulti destinataria a norma del predetto articolo.

18/20 Essa non può invece presentare ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello statuto del personale, tenuto conto della forma in cui tali disposizioni danno esecuzione all'art. 179 del trattato CEE ed ai corrispondenti articoli dei trattati CECA ed Euratom. Sebbene l'art. 179 possa fornire le basi per disciplinare la definizione in sede processuale di controversie, sia individuali, sia collettive, fra la Comunità ed i suoi dipendenti, occorre nondimeno osservare che il sistema di reclamo e ricorso messo in opera dagli artt. 90 e 91 dello statuto si applica esclusivamente alle controversie individuali. Così stando le cose, il ricorso di cui all'art. 91 non può venir proposto che dai singoli dipendenti.

21/23 Ai sensi dell'art. 37, n. 2, dello statuto della Corte è invece consentito l'intervento in causa ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione d'una controversia proposta alla Corte. Possono intervenire anche le persone cui fa riferimento l'art. 91 dello statuto del personale. Di conseguenza, esaminati i fatti e considerati i punti di diritto rilevanti per il caso di specie, la Corte non può prendere in esame il ricorso proposto da un'associazione professionale in base all'art. 91 dello statuto del personale.

Il ricorso va perciò dichiarato irricevibile in relazione alla prima ricorrente.

Circa le ricorrenti Massa e Kortner

24 Per quanto riguarda la seconda e la terza ricorrente, la causa va rinviata alla Prima Sezione della Corte.

Sulle spese

25 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio.

26 Tuttavia, in considerazione dell'interesse generale proprio del ricorso in esame, appare opportuno compensare le spese per quanto concerne la prima ricorrente e riservarle per quanto concerne le altre ricorrenti.

Per questi motivi,

LA CORTE,

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è irricevibile in relazione alla prima ricorrente.

2° Le relative spese di giudizio sono compensate.

3° Per quanto riguarda le restanti ricorrenti, la causa è rinviata alla Prima Sezione.

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars

Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 ottobre 1974.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt